



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI
DEL COMUNE DI MANTOVA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PREVISTO
DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008 E SMI)**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ANNI 2020 - 2023

ART. 1 - OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/20018) del Comune di Mantova e la nomina del Medico Competente previsti dal Capi III, Sez. V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa, presente e futura, in materia di salute e sicurezza del lavoratore, ivi compresa sia quella relativa al rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis), del medesimo decreto.

Sono altresì comprese nell'appalto le attività dei medici specialisti, gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti dall'art. 20 del D.LGs. 151/2001.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP, ed inviato via PEC all'Appaltatore, non viene restituito entro 3 giorni, via PEC, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP, un nuovo termine, decorso inutilmente il quale, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

La durata del contratto è di 36 mesi.

E' prevista facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di 12 mesi. Condizione necessaria per procedere all'affidamento di ulteriori 12 mesi di cui sopra è che l'operatore economico conservi le condizioni offerte del presente affidamento.

ART. 3 - MODIFICHE ALLA DURATA DELL'APPALTO

L'amministrazione ai sensi dell'art. 106 – comma 11- del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo concorrente, stimato in un massimo di mesi 6.

ART. 4 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art.15.

ART. 5 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE PERIODO DI EFFICACIA

L'Amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ne richiederà l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE

Le prestazioni dovranno essere rese presso i seguenti luoghi:

- a) Sedi di lavoro dell'Amministrazione Comunale di Mantova, dislocate sul territorio comunale
- b) Sede ambulatoriale posseduta dall'appaltatore nell'ambito del comune di Mantova

L'aggiudicatario ha l'obbligo, laddove non ne disponga, di dotarsi entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione, della sede ambulatoriale.

Per ogni giorno di ritardo oltre il sessantesimo, sarà applicata una penale pari a Euro 100,00. La mancata costituzione della sede ambulatoriale entro 90 giorni comporterà la risoluzione del contratto. La risoluzione opererà di diritto previo invio di raccomandata A.R. da parte del comune di Mantova all'aggiudicatario.

In caso di non immediata funzionalità al momento dell'aggiudicazione della sede di cui alla lettera b), l'aggiudicatario dovrà avere la disponibilità di una sede provvisoria nel territorio cittadino, per l'inizio immediato del servizio, nelle more della disponibilità della sede definitiva.

ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Il Medico Competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare gli obblighi richiamati dall'art. 25 del Decreto medesimo, oltre che le seguenti attività:

- collabora con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora, inoltre, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
- consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento EU 2016/679 e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal predetto Regolamento EU, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad

accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2018 e smi.;
- comunica, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e smi, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP), ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- redazione del Piano sanitario;
- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione dalla valutazione del rischio;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fare preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal Medico Competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'art. 39 del D.Lgs. 81/2008 e smi.

Le visite mediche di cui ai punti precedenti non possono essere effettuate:

- a) per accertare stati di gravidanza;
- b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui all'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e smi. lettere a), b), d), e-bis) ed e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) del citato D.Lgs. 81/2008 e predisposti su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 81/2008.

Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui ai punti precedenti, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità,
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o di limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente periodo, il Medico Competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore ed al Datore di Lavoro. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Avverso i giudizi del Medico Competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

L'affidatario, dovrà svolgere la propria attività coordinandosi con le indicazioni fornite dai Dirigenti preposti alle funzioni di "Datore di Lavoro" e con il Dirigente del Servizio Gestione Risorse umane e contenzioso.

Non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente, nominato dal datore di lavoro, salvo sostituzioni temporanee, e per interventi non altrimenti rinviabili, per impedimenti derivanti da malattia, assenza per ferie e altre gravi situazioni che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. Il sostituto deve essere in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., previa comunicazione al Datore di Lavoro o persona dallo stesso designata, che deve accettare espressamente la sostituzione.

Al fine dell'applicazione del paragrafo precedente, il Medico Competente comunica al Datore di Lavoro con almeno dieci giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per motivi di cui al comma precedente, avvisando contestualmente il sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.

In caso di impedimento definitivo del medico designato, il Datore di Lavoro o persona dallo stesso designata, procederà ad una nuova nomina con le modalità indicate nel presente capitolato.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, il Comune di Mantova, su preventiva comunicazione e indicazione del Medico Competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna, a:

- trasmettere al medico competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;
- comunicare tempestivamente al Medico Competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione o quanto altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni;
 - comunicare prima della data di assunzione i nominativi del personale da avviare ad accertamenti per la verifica della idoneità lavorativa pre-assuntiva;
- comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche;

- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;
 - conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.
- Dopo l'ultimazione delle prestazioni, l'Amministrazione Comunale rilascerà il certificato di regolare esecuzione, quando risulti che l'affidatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali stesse.

ART. 9 - VALORE A BASE DI GARA

Il valore stimato dell'appalto viene quantificato in € 21.000,00 per ciascun anno, per complessivi € 63.000,00 a valere per il triennio 2020-2022, Iva esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972.

Tale valore dell'appalto è stato individuato tenendo conto di quanto di seguito precisato.

Il Comune di Mantova è un Ente Locale nel quale prestano servizio circa 433 unità lavoratori a tempo indeterminato oltrechè e circa 40 lavoratori a tempo determinato (totale complessivo 473 lavoratori) individuati nell'organigramma dell'ente come segue:

- n. 244 dipendenti con mansioni impiegatizie,
- n. 68 Funzionarie ed agenti di Polizia Locale,
- n. 4 Conducenti scuola bus,
- n. 67 dipendenti delle attività tecniche,
- n. 90 Educatrici asili nido e scuole materne.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di affidare, all'operatore aggiudicatario, un eventuale ulteriore periodo di 12 mesi di espletamento del servizio alle stesse condizioni, per un ammontare complessivo pari a Euro 21.000,00 iva esente.

L'Amministrazione aggiudicataria, come indicato al precedente art. 2 alla scadenza, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente allo scopo di garantire la continuità del servizio, si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di mesi di 6 (sei) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni per un importo complessivo pari ad Euro 10.500,00 Iva esente. In caso di ricorso all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore del quinto d'obbligo è stimato in Euro 12.600,00 esente Iva

Di dette facoltà si è tenuto conto nella stima **dell'importo complessivo del presente appalto** il cui valore globale, ai fini dell'applicazione delle soglie ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è pertanto pari ad € 107.100,00 esente IVA .

Dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.LGs. 81/2008 e s.m.i. trattasi di attività di natura intellettuale non si ritiene necessaria la redazione del D.U.V.R.I. e non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza.

ART. 10 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Nel valore contrattuale si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'attuazione delle attività previste nel presente capitolato, sui cui dovrà essere espresso lo sconto di gara.

Il prezzo offerto dall'operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a suo rischio, è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione delle prestazioni, salvo gli adeguamenti previsti per legge.

Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazione per tutto il periodo del servizio. La diminuzione di prestazioni legate ad eventuali dismissioni di luoghi di lavoro a fronte di esternalizzazioni di servizi potranno essere compensate dalla costruzione/individuazione di nuovi luoghi di lavoro o, qualora ciò non si verificasse, da altre prestazioni concordate con il datore di lavoro.

Il soggetto aggiudicatario non avrà diritto a pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per aumento dei costi delle prestazioni professionali e/o dei materiali, per le eventuali modifiche da apportare in corso d'opera, nonché per perdite e per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

In caso di servizi il cui prezzo non risulta compreso nel presente capitolato, si procederà ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi.

ART. 11 - FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO, SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il servizio verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura elettronica entro il termine di 30 giorni dalla data di protocollazione della stessa.

Il pagamento avverrà, ai sensi del D.Lgs. 213/2002 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e cioè entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica e previa verifica della regolarità della posizione contributiva e fiscale dell'affidatario (**codice univoco JLCM7V**).

Il pagamento delle somme dovute avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'aggiudicatario, su conto corrente segnalato dallo stesso aggiudicatario che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare al Comune di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, L. 136/2010).

È a carico dell'aggiudicatario l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del citato comma 8.

Per tali fatture il Comune di Mantova verserà, se dovuta, l'IVA direttamente all'erario così come previsto dalla vigente normativa (art. 17-ter DPR 633/1972 "Split payment").

Ferme restando le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR 633/72, la fattura dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- settore che affida il servizio,
- numero e anno determinazione dirigenziale di affidamento del servizio,
- numero dell'impegno di spesa,
- protocollo della pratica,
- scadenza del pagamento,
- iban del conto dedicato,

- codice identificativo gara (CIG)

L'Amministrazione appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali di cui al presente capitolato, i pagamenti all'aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nelle prestazioni o dei servizi connessi, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

ART. 12 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante del Comune.

Tutti gli oneri, le spese relative alla stipula e di registrazione del contratto di appalto sono a carico dell'operatore economico affidatario. Sono altresì a carico dell'operatore economico affidatario i diritti di segreteria nella misura prevista dalla normativa vigente.

Nel caso di ritardo nell'avvio del servizio, il Comune applicherà le penali previste dall'art. 16 del presente capitolato, fatto salvo l'eventuale esercizio da parte dell'Amministrazione Comunale della risoluzione del rapporto contrattuale o di recesso.

ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Vista la natura delle prestazioni è vietato il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato. È fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti allo stesso dall'esecuzione dell'attività disciplinata dal presente capitolato, nonché di conferire procure all'incasso se non con preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 14 - CAUZIONI, GARANZIE, RESPONSABILITÀ E CONTRIBUTI

Garanzie definitive

All'atto della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di Iva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, in contanti o in titoli del debito pubblico o mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia, nella quale deve risultare:

- il periodo di validità del contratto, a cui la garanzia si riferisce;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
 - l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Mantova.
- In caso di Rti/consorzi ordinari di concorrenti la polizza dovrà essere intestata alla Società capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento/consorzio e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte del Rti/consorzio ordinario.

La garanzia definitiva, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto, fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale. In caso di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

b) ulteriori coperture assicurative e responsabilità verso terzi

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, compresa la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 5 del DPR 137/2012 per un massimale pari a € 1.000.000,00. Nel caso in cui il concorrente non ne fosse già in possesso è necessario in fase di partecipazione una dichiarazione con un formale impegno a stipulare tale polizza.

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità, a titolo di responsabilità civile, per i danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto dell'Amministrazione Comunale e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso imputabili.

L'aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata dell'appalto e a trasmettere al servizio comunale e competente, ad ogni scadenza di polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con caratteristiche almeno analoghe a quelle dalla polizza presentata in sede di contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I. le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento orizzontale e con responsabilità pro quota nel caso di raggruppamento verticale.

Resta, comunque, inteso che l'aggiudicatario dovrà risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

ART. 15 - PENALI

In caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dall'affidamento del servizio, l'Amministrazione comunale si riserva di applicare una penale pari all'1 per mille del valore complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riscontri inadempienza agli obblighi contrattuali, ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, l'Amministrazione stessa contesterà, per iscritto, tali inadempienze invitando l'aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito.

In caso di inerzia dell'aggiudicatario, o qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, o perdurando l'inadempimento contestato, è rimessa all'Amministrazione l'applicazione di penali di cui al comma 1 del presente articolo

L'Amministrazione Comunale potrà detrarre l'importo dei crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui ai commi precedenti dagli importi delle fatture relativi ai corrispettivi maturati. Se tali somme non risultassero sufficienti si agirà sulla cauzione.

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma non pregiudica il diritto dell'amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 del codice civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.

Nel caso in cui i servizi non venissero fatturati esattamente come riportato nell'art. 12, l'Amministrazione si riserva di respingere la fattura e di sospendere il pagamento sino all'emissione del corretto documento contabile.

ART. 16 - ESECUZIONE IN DANNO

Considerata la particolare natura della prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'Appaltatore, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto nel presente capitolato in materia di penali.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi, sono da intendersi essenziali e pertanto, salva l'applicazione delle penali di cui al presente capitolato, ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni ulteriore formalità legale.

Oltre ai casi espressamente previsti dagli artt. 108 del D.Lgs. 50/2016e s.m.i., il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, si di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di inadempienze del soggetto affidatario tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- b) in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del soggetto affidatario;
- c) in caso di cessione dell'attività ad altri;
- d) per interruzione non motivata del servizio;
- e) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati nei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
- f) per inadempienze reiterate lievi, nel corso della durata del contratto, per più di tre volte, che il Comune di Mantova giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
- g) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- h) in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62);

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto

dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima miglior offerta fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'affidatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento dei danni per un eventuale nuovo appalto e per tutti gli ulteriori danni subiti.

In ognuna delle ipotesi sopra previste il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni, la decadenza dell'affidamento.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, troverà applicazione il codice civile e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 18 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

L'appalto, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si intende risolto nel caso di fallimento della ditta aggiudicataria, salvo l'esercizio della facoltà prevista al comma 3 dell'articolo precedente.

ART. 19 - CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Direttore di esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso è salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

All'appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra detto.

Nel caso di sospensioni che superino la misura di $\frac{1}{4}$ del periodo di esecuzione contrattuale e comunque nei mesi successivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 107, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del codice è dovuto un risarcimento all'esecutore secondo quanto indicato all'art. 23 del Decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

ART. 20 - CLAUSOLE CONSIP

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva, ma prima della stipulazione del contratto, emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura, salvo che l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

ART. 21 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

La stipulazione del contratto avverrà nella forma pubblica amministrativa in modalità elettronica; tutte le spese del contratto (imposta di bollo, diritti fissi e di segreteria ecc.), comprese quelle eventuali di registrazione sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 22 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa, tra le altre, in via del tutto esemplificativa, le leggi: 13 settembre 1982 n. 646 e smi; 12 ottobre 1982 n. 726 e smi., D. Lgs. 159/2011 e smi.

Art. 23 - RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE

L'Appaltatore darà comunicazione al Responsabile del Procedimento di tutte le controversie di natura legale o tecnica che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell'esecuzione o dell'interpretazione del Contratto, implicanti una modificazione degli importi annuali contrattuali superiori al 10% del relativo importo. Le comunicazioni dovranno essere espresse in uno scritto, contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte, delle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e dalla quantificazione delle pretese, il tutto supportato da un'idonea e analitica documentazione.

Entro venti giorni dal ricevimento, l'Amministrazione potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti e nei successivi venti giorni l'Appaltatore dovrà esporre, negli stessi modi e termini di cui sopra, le proprie ragioni.

Il Responsabile del Procedimento, acquisita tutta la documentazione necessaria e verificata la regolarità delle richieste e la loro non palese infondatezza, convoca le parti entro venti giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione e promuove in contraddittorio l'esame delle questioni, al fine di favorire la risoluzione bonaria della controversia.

Ove ritenga che ne sussistano i presupposti procede a proporre una soluzione bonaria, eventualmente convocando all'uopo le parti per un successivo incontro.

Se nel corso dell'incontro o dei successivi incontri consensualmente convenuti le parti raggiungono un'intesa, dell'accordo sarà redatto e sottoscritto un verbale di bonario componimento cui i contraenti si impegnano ad attenersi.

Rimane fermo che l'obbligo delle parti si conclude con il primo incontro di discussione, a decorrere dal quale, fermo restando gli eventuali ed ulteriori accordi, ciascuna parte sarà libera di procedere in via ordinaria.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Mantova.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di

trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI MANTOVA.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.

È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI N 12F - REGGIO EMILIA Telefono: 0522517193 E-mail: ragioneria@icarsrl.it PEC : icarsrl@interfreepec.it Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074

E-mail: consulenza@entilonline.it PEC: simona.goltara@mantova.pecavvocati.it

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it

ART. 26 – NORME FINALI

Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.